

Modalità di visita o tempi di frequentazione e turni di responsabilità?

La condivisione della genitorialità
Genova, 24 marzo 2017

Giovanni B. Camerini
Neuropsichiatra infantile e Psichiatra



Gli esiti del conflitto – Le ricerche sui “figli contesi”

- Baker e Verrocchio (2013) hanno rilevato in un'indagine svolta su 257 studenti di Chieti:
 - alti tassi di depressione
 - bassa autostima
 - abuso di alcol
 - stili di attaccamento disturbati
- nel gruppo di coloro che erano stati soggetti durante l'infanzia all'*alienazione di un genitore legata a conflitti familiari conseguenti alla separazione e tali da coinvolgere i figli.*
- In un altro lavoro di Verrocchio e Baker del 2013 compiuto su 730 studenti di Chieti si rilevavano, tra i *soggetti esposti a contrasti familiari ed a conflitti di lealtà* importanti effetti dannosi:
 - sul loro funzionamento a lungo termine
 - sul benessere in età adulta.

DSM-5:

- → ***Problemi Relazionali*** (dei quali fanno parte anche l'abuso fisico, sessuale e psicologico e la trascuratezza), al di fuori dei ***disturbi individuali***.
- → ***Problema che coinvolge due o più soggetti e che si associa a disagi clinicamente significativi in uno o in entrambi i membri dell'unità relazionale.***

Effetti negativi del disagio relazionale tra genitori sul bambino

Oggetto di attenzione clinica → effetti negativi della discordia nella relazione genitoriale (alti livelli di conflitto, disagio, denigrazione) su un bambino in famiglia.

La scienza psicosociale nell'affidamento dei figli: Il Protocollo di Milano

- *Obiettivo della consulenza: **punti di debolezza, punti di forza, aree di criticità e risorse utili per attuare cambiamenti evolutivi di segno positivo.***
- *Particolare attenzione: **aspetti "prognostici" della situazione familiare** (risorse disponibili, le eventuali potenzialità al cambiamento dell'intero nucleo familiare).*
- *→ **restituzione di responsabilità genitoriale** in cui le parti possano ricomporre la comunicazione tra loro, con e sui figli, al fine di rispondere alle esigenze di questi.*

Criterio dell'accesso - Cogenitorialità

- Rintracciare nei genitori la presenza/assenza della disponibilità di assicurare al figlio l'*accesso all'altro genitore* e, con lui, alla sua stirpe ed alla sua storia relazionale.

Dal Protocollo di Milano – L'esperto deve valutare le capacità di:

- *affrontare e gestire il conflitto con l'altro genitore*
- *negoziare;*
- *promuovere il ruolo dell'altro genitore favorendo la sua partecipazione alla vita del figlio, cooperando attivamente nella genitorialità e salvaguardando i legami generazionali anche con la famiglia allargata...*

Ostacoli ai diritti di visita
Alienazione di una figura genitoriale



**Lesione dei diritti
relazionali**



**Fattore di
rischio evolutivo**

Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza 29 gennaio 2013, Lombardo c/ Italia

- *“Dall’art. 8 della Convenzione, derivano **obblighi positivi** dove si tratti di garantire il rispetto effettivo della vita privata o familiare”.*
- *“Questi obblighi possono giustificare l’adozione di misure per il rispetto della vita familiare nelle relazioni tra gli individui, e, in particolare, la creazione di **un arsenale giuridico adeguato ed efficace per garantire i diritti legittimi delle persone interessate e il rispetto delle decisioni dei tribunali**”.*

La CTU e la gestione del conflitto

- Quali nuovi strumenti di fronte alle problematiche emergenti relative al funzionamento della personalità dei genitori?
- Quali gli ambiti di intervento del CTU di fronte al genitore non collaborante?
- Quale il nesso tra le “capacità” genitoriali e la ripartizione dei tempi di frequentazione?

La disciplina dei tempi di residenza e dei turni di responsabilità

Ordine degli Psicologi – Consiglio Nazionale

Dal verbale di audizione Commissione Giustizia Senato

Roma, 8 novembre 2011

“Esistono diversi studi in ambito internazionale che hanno indagato sul reale beneficio dell’affidamento ad entrambi i genitori e in particolare delle modalità di frequentazione e dei modelli abitativi ad esso coerenti: la pariteticità delle responsabilità e la residenza alternata”.

Dal Protocollo di Milano:

*Ogni considerazione concernente il miglior affidamento e luogo di abitazione del minore deve essere fondata e sostenuta sulla base dalle ricerche scientifiche più aggiornate, che indicano che il minore sviluppa un legame di attaccamento verso entrambe le figure genitoriali e **trae vantaggio, in termini evolutivi, dal mantenimento di una relazione continuativa ed equilibrata in termini di tempo e suddivisione degli impegni educativi con entrambi i genitori.***

Le ricerche internazionali

- I bambini che vivono in *joint custody* mostrano un comportamento più adeguato alle norme scolastiche, un livello migliore di autostima ed una percezione di maggiore soddisfazione rispetto alle loro relazioni familiari (Bauserman, 2002).
- Il *coinvolgimento paterno* (inteso come tempo di coabitazione, impegno e responsabilità) ha influenze positive sullo sviluppo della prole migliorando lo sviluppo cognitivo, riducendo i problemi definiti di ordine “psicologico” nelle giovani donne, diminuendo la delinquenza giovanile e riducendo la frequenza di problemi connotati come “comportamentali” (Sarkadi et al., 2008).

- E' di recente pubblicazione un testo in cui la prof.ssa tedesca Hildegunde Suenderhauf ha selezionato gli unici 50 studi sulle modalità di affido nei minori pubblicati su riviste internazionali con meccanismo di revisione "peer in review" tra il 1977 e il 2014 e ne ha analizzato le conclusioni. Solo due studi (4%) hanno fornito risultati negativi per la custodia condivisa (*joint custody*), undici o non hanno mostrato influenze oppure hanno mostrato alcuni effetti negativi neutralizzati da altri positivi (gruppo di studi detto neutrale o misto). ***Trentasette (74%) hanno prodotto inequivocabili risultati positivi per la custodia condivisa.***
- Sulla rivista dell'Associazione degli Psicologi Americani (APA) è stato pubblicato un articolo consistente in una revisione meta-analitica dei più autorevoli studi mondiali sul tema (Warshak, 2014). L'articolo conclude: ***"In generale i risultati degli studi rivisitati in questo documento sono favorevoli ai piani genitoriali che bilanciano il tempo dei piccoli bambini tra le due case nel modo più egualitario possibile. La ricerca sui pernottamenti presso i padri favorisce l'idea di permettere che i minori sotto i 4 anni siano curati alla notte da ognuno dei genitori piuttosto che spendere ogni notte nella stessa casa".***

Revisione della letteratura scientifica (riviste accreditate 1985/2014), con 74 ricerche che hanno paragonato i minori gestiti in modo semi - esclusivo con quelli gestiti in modo materialmente condiviso (dati: V. Vezzetti).

- **71 studi** hanno mostrato chiari benefici dell'affido materialmente condiviso per i minori:
- **drastica riduzione di *childhood adversity***, situazioni avverse dell'infanzia suscettibili di causare gravi danni anche nell'età adulta (malattie psichiatriche, metaboliche, disturbi ormonali, variazioni di sostanze capaci di produrre malattie croniche di natura infiammatoria e tumorale)
- **crollo della conflittualità genitoriale**, altra grave *childhood adversity*.

La Risoluzione n. 2079 del Consiglio d'Europa (2015) ha formulato le seguenti raccomandazioni agli Stati membri:

- Assicurare l'effettiva uguaglianza tra genitori nei confronti dei propri figli;
- Introdurre nella loro legislazione il principio della *shared residence* dei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica, e ad organizzare il tempo di permanenza in funzione dei bisogni e dell'interesse dei bambini;
- Prendere in considerazione la residenza alternata come modalità di attribuzione delle prestazioni sociali;
- Prendere tutte le misure necessarie a garantire la piena esecuzione delle decisioni relative alla residenza dei figli ed ai diritti di visita, anche dando seguito a reclami relativi alla mancata frequentazione dei bambini;
- Incoraggiare e, se del caso, a favorire la mediazione all'interno delle procedure giudiziarie in materia familiare relativamente ai minori, istituendo un incontro informativo obbligatorio stabilito dal giudice, al fine di sensibilizzare i genitori sul fatto che la residenza alternata può rappresentare l'opzione migliore nell'interesse superiore del minore, e di lavorare a favore di tale soluzione.

Esperienze in altri Paesi

- In alcuni Paesi (Svezia, Belgio, Australia, California, Canada) ***l'affido materialmente condiviso (physical joint custody)*** è ormai la prassi, comportando anche un abbassamento delle separazioni in ambito giudiziale.
- La Svezia è lo stato europeo con la maggiore percentuale di affidi in alternanza (40%, contro il 30% del Belgio e solo il 2% dell'Italia). In 5 anni in Catalogna esso è decollato, ad esempio, dal 10 al 40%.
- L'esperienza australiana mostra che una importante childhood adversity quale il conflitto intergenitoriale è stato ridotto dalla nuova legge sull'affido materialmente condiviso (entrata in vigore nel 2006).
- Ancora più marcato è l'effetto sulla probabilità di perdere il contatto con un genitore dopo la separazione, probabilità che in Danimarca e Svezia è scesa al 12 e 13% rispettivamente mentre nei Paesi monogenitoriali (Italia, Inghilterra, Grecia) staziona oltre il 30%.
- In Germania dal 1998, in California e in Canada, il giudice deve motivare perché non concede tempi equipollenti ai genitori.

**Regole certe → minore conflittualità →
maggiore tutela dei diritti relazionali dei
soggetti coinvolti?**

**L'affidamento materialmente condiviso
(physical joint custody) – che prevede tempi
paritetici o equipollenti di frequentazione dei
figli – restituisce una migliore sistemazione alla
famiglia divisa influenzando notevolmente la
soddisfazione per lo stile di vita di tutti i
membri.**

Il Protocollo del Tribunale di Perugia

Atti introduttivi – “E’ auspicabile che:”

- Discovery.
- Applicazione del 337 ter con un *parenting plan*:
 - luoghi frequentati dai figli
 - scuola frequentata e percorso educativo proposto
 - attività extrascolastiche
 - frequentazioni parentali ed amicali
 - luoghi e attività di vacanza normalmente goduti dai figli
- Tempi paritetici o equipollenti (c.d. “affido fisicamente condiviso”).
- Allegato su:
 - audizione del minore (limiti, modalità, tempi e luoghi)
 - CTU

Il Protocollo del Tribunale di Brindisi

- Il **Tribunale di Brindisi**, per iniziativa della Presidente della sezione civile dott.essa **Fausta Palazzo**, e in collaborazione con l'**Associazione Crescere Insieme**, ha varato **linee-guida** critiche verso il consolidato “falso condiviso”, che, salvo situazioni particolari (impegni lavorativi dei genitori o allattamento) ha destituito la logica della collocazione prevalente in favore di una piena condivisione dei ruoli genitoriali nella crescita dei figli, garantendo continuità e stabilità degli affetti, coinvolgendo entrambi i genitori nella quotidianità dei figli.
- → **TEMPI PARITETICI**

Criticità, interrogativi e proposte - 1

- **Nei casi di ostacolo ai diritto alla bigenitorialità quali funzioni di intervento possono essere delegate al CTU? Secondo quale coordinamento tra CTU e Giudice?**
- **E' lecito che al CTU competa la fissazione di responsabilità e della turnazione della custodia dei figli (giorni-orari)?**
- **Non sarebbe preferibile una regolamentazione a priori ?**

Criticità, interrogativi e proposte - 2

- **L'affidamento con tempi equipollenti (in pratica: non più di due terzi e non meno di un terzo del tempo con ciascun genitore) permetterebbe anche una potenziale diminuzione della conflittualità all'interno della coppia genitoriale che si vedrebbe depauperata da tutte quelle motivazioni, a volte futili e strumentali, che alimentano, anche tramite denunce, l'impasse genitoriale.**
- **La CTU, molto spesso disposta per stabilire l'entità dei tempi di frequentazione, potrebbe così entrare in gioco in casi selezionati, ovvero allorquando sussista da una parte (o da ambedue) una opposizione motivata al regime standard.**

Grazie dell'attenzione

giovanni.camerini53@gmail.com

www.giovannibattistacamerini.com